

Assemblea Regionale Siciliana

CLI. SEDUTA

M E R C O L E D I 16 M A R Z O 1949
(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Presidente **CIPOLLA**

INDICE

	Pag.
Giuramento del deputato Faranda:	
PRESIDENTE	190
Faranda	191
Schema di regolamento interno dell'Assemblea (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	173, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 190
BIANCO	174, 176, 182, 186
STABILE	175, 176, 180
LUNA	175
ADAMO DOMENICO	175
MAROTTA, relatore	176, 177, 178, 179, 181, 185
ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione	176
D'ANTONI	176
MONTALBANO	180, 186
DI MARTINO	180, 181, 187
FRANCHINA	181
LANZA DI SCALEA	181, 185, 187, 190
STARABBA DI GIARDINELLI	182, 187
CACOPARDO	183
BONAJUTO	184
CALTABIANO	184, 189
ALESSI	186, 189, 190
BENEVENTANO	188
Sul processo verbale:	
PRESIDENTE	173

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Il processo verbale della seduta precedente sarà letto nella seduta postmeridiana.

Seguito della discussione dello schema di regolamento interno dell'Assemblea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di re-

golamento dell'Assemblea. Ricordo che nella seduta antimeridiana del 6 dicembre 1948 la Assemblea, dopo ampio dibattito, deliberò di sospendere la discussione degli articoli dal 56 al 63, relativi al funzionamento delle Commissioni legislative permanenti, perché la Commissione per il regolamento, integrata dagli onorevoli La Loggia, Napoli, Romano Giuseppe e Majorana, rielaborasse i predetti articoli tenendo conto degli emendamenti presentati e dei rilievi fatti nel corso della discussione.

La Commissione ha provveduto alla rielaborazione di alcuni articoli, mentre per altri ha formulato emendamenti. Pertanto, gli emendamenti relativi a tali articoli presentati nella seduta del 6 dicembre 1948 devono intendersi superati.

Ritengo necessario sottolineare l'urgenza di approvare questa parte del regolamento, per dare una migliore disciplina al funzionamento delle Commissioni legislative.

Passiamo, quindi, alla discussione degli articoli, che rileggo nel testo originario.

Art. 56.

«I disegni e le proposte di legge sono inviati dal Presidente dell'Assemblea ad una delle Commissioni suddette, secondo la rispettiva competenza.

Se un disegno o una proposta di legge riguarda materie non contemplate espressamente nel primo comma dell'art. 54, il Presidente dell'Assemblea ne deferisce l'esame a quella Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di deferire l'esame a due o più Commissioni, quando il disegno di legge riguardi, nello stes-

so tempo, materie contemplate in numeri diversi del primo comma dell'art. 54. In questo caso, le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea o da quello dei Presidenti delle Commissioni riunite che sia da lui delegato.

Qualora una Commissione legislativa, chiamata ad esaminare un disegno o proposta di legge, giudichi opportuno sentire il parere di altra Commissione, ne fa formale richiesta scritta, tramite il suo Presidente, al Presidente di detta Commissione, informandone il Presidente dell'Assemblea.

La richiesta del parere della Commissione di finanza da parte di altra Commissione legislativa è obbligatoria, allorquando il Presidente dell'Assemblea non abbia usato della facoltà stabilita nel comma precedente ed il disegno di legge, per le disposizioni contenute nel testo del proponente o per le modifiche che si intendessero ad esso, apportare, implichi entrate o spese. »

La Commissione propone di sostituire allo articolo il seguente:

Art. 56.

« I disegni e le proposte di legge sono inviati dal Presidente dell'Assemblea ad una delle Commissioni legislative permanenti secondo la rispettiva competenza.

Se un disegno o una proposta di legge riguardi materie non contemplate espressamente nel primo comma dell'articolo 54, il Presidente dell'Assemblea ne deferisce l'esame a quella Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

Qualora un disegno o proposta di legge riguardi materie di competenza di più Commissioni, il Presidente dell'Assemblea ne deferisce l'esame a quella Commissione che ne sia prevalentemente interessata, indicando nella lettera di invio le altre Commissioni che, a suo giudizio, avrebbero un minore interesse. In tal caso la Commissione a cui è deferito lo esame ha obbligo di chiedere il parere delle altre Commissioni.

Indipendentemente da quanto è disposto nel precedente comma, qualora la Commissione giudichi opportuno sentire il parere di altra Commissione, ne fa richiesta scritta al Presidente di detta Commissione, informandone il Presidente dell'Assemblea. Questi ne dà comunicazione all'Assemblea stessa nella seduta successiva.

La Commissione ha sempre l'obbligo di richiedere il parere della Commissione di finanza allorquando il disegno di legge, per le disposizioni contenute nel testo del proponente o per le modifiche che si intendessero ad esso apportare, implichi entrate o spese. »

Richiamo l'attenzione dell'Assemblea sulla importanza del terzo comma, con il quale vengono sopprese le Commissioni riunite. Gli onorevoli colleghi sanno quale intralcio ha apportato all'elaborazione dei progetti di legge l'esame da parte delle Commissioni riunite specie per quanto riguarda la difficoltà della loro contemporanea convocazione. La Commissione per il regolamento ha, pertanto, ritenuto opportuno di stabilire che i disegni di legge saranno inviati per l'esame alla Commissione prevalentemente competente, la quale potrà richiedere, ove lo ritenga opportuno, il parere ad altra Commissione. Questa non deve, però, rielaborare il disegno di legge, in quanto ogni deliberazione sullo stesso resta devoluta esclusivamente a quella Commissione cui è stato deferito l'esame del progetto di legge. I pareri previsti sono di due specie: facoltativi, la cui richiesta è devoluta al criterio discrezionale della Commissione incaricata dell'esame, ed obbligatori, allorquando i disegni di legge importino un onere finanziario. Per tali ultimi progetti la Commissione per la finanza deve esaminare — ecco lo scopo del parere — se l'onere della spesa possa essere sopportato dal bilancio e se il contribuente possa essere gravato da altri oneri oltre quelli ai quali è sottoposto. A seguito di questo esame, la Commissione per la finanza deve restituire il disegno di legge alla Commissione competente, la quale, dopo l'elaborazione e la approvazione, presenta le sue conclusioni all'Assemblea.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. La Commissione per la finanza può entrare nel merito del disegno di legge oppure deve limitarsi ad un semplice esame dei riflessi finanziari dello stesso? Io credo che la Commissione per la finanza debba limitare il suo esame soltanto ai riflessi finanziari del disegno di legge, senza entrare nel merito, e che tale compito spetti soltanto alla Commissione competente. Desidero che di ciò si faccia esplicita menzione nel regolamento.

STABILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE. Non ho nulla da eccepire sul contenuto sostanziale dell'articolo 56. Mi sembra, però, inesatta dal punto di vista formale, la dizione « prevalentemente interessata » per indicare la Commissione cui deve essere deferito un progetto di legge che concerne più materie.

PRESIDENTE. Troveremo un'altra dizione.

LUNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNA. Io ritengo che la funzione della Commissione per la finanza non possa essere limitata ad una funzione di mera contabilità, e, quindi, marginale; ritengo invece necessario che tale Commissione debba entrare nel merito del progetto di legge.

PRESIDENTE. Allorquando si richiede il parere di una Commissione, ad esempio di quella per l'agricoltura, la richiesta viene limitata a quella parte del disegno di legge che rientra nella competenza della Commissione stessa, in quanto si ritiene che essa abbia una conoscenza specifica della materia agraria; analoga situazione si determina allorquando si richiede il parere della Commissione per la finanza, che deve occuparsi esclusivamente della parte finanziaria. Si può richiedere, ad esempio, il parere a due Commissioni: uno alla Commissione per l'agricoltura e l'altro alla Commissione per l'industria. In tale caso ciascuna Commissione deve occuparsi della parte che rientra nella propria competenza. Ritengo che tale limitazione di competenza favorisca il buon andamento dei lavori legislativi, in quanto, estendendosi la competenza di ciascuna Commissione, potrebbero determinarsi conflitti e confusioni.

LUNA. Senza dubbio. Ma non mi pare che sia il caso di ridurre ad una funzione marginale l'intervento della Commissione per la finanza. Io proporrei che questa Commissione si scinda in sottocommissioni, affinché ciascuna di esse sia competente per una determinata materia.

PRESIDENTE. In un successivo articolo è previsto che la Commissione per la finanza possa dividersi in sottocommissioni per l'esame del bilancio della Regione. La Commissione

per il regolamento ha proposto, infatti, che per un tale esame la Commissione per la finanza sia integrata da rappresentanti di tutte le Commissioni legislative e che si possa dividere in sottocommissioni, in modo che il bilancio di ogni singolo Assessorato possa essere esaminato con la partecipazione di due componenti della Commissione competente per materia.

In tal modo si avrà sempre la rappresentanza della Commissione che ha competenza specifica nella materia e si dà alla Commissione per la finanza la possibilità di scindersi in sottocommissioni per il migliore e più spedito andamento dei suoi lavori.

LUNA. Non vorrei però che si andasse allo estremo di fare due Commissioni per la finanza.

PRESIDENTE. A qual fine? In tale ipotesi si verrebbe a perdere l'unità di indirizzo della Commissione stessa.

LUNA. Pur concordando con l'onorevole Presidente su quanto Egli ha testé affermato, sono del parere, però, di evitare che i disegni di legge subiscano una stasi presso la Commissione per la finanza, perchè oberata di lavoro.

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Il motivo per cui lo esame dei disegni di legge subisce un arresto è proprio quello sottolineato dall'onorevole Bianco e cioè che la Commissione per la finanza, anzichè limitarsi a dare esclusivamente il parere, entra nel merito del disegno di legge.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Questo è stato l'errore iniziale della Commissione per la finanza.

PRESIDENTE. Io insisto perchè l'elaborazione del disegno di legge spetta sempre alla Commissione prevalentemente competente. Le altre Commissioni devono limitarsi a formulare un parere, sia facoltativo che obbligatorio, scritto o orale, come vedremo in seguito; ma semplicemente un parere e non già procedere alla rielaborazione del disegno di legge.

Si è purtroppo constatato che l'esame fatto in tempi successivi da diverse Commissioni può dare luogo alla elaborazione di diversi progetti con una conseguente confusione, mentre è invece necessario che l'esame sia unico,

salvo restando la facoltà di richiedere, ove lo si reputi necessario, il parere ad altre Commissioni.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. La Commissione per la finanza dovrebbe dare esclusivamente il parere sull'impegno finanziario, perchè altrimenti il progetto verrebbe rielaborato.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

MAROTTA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, relatore. A me sembra che le osservazioni dei vari oratori abbiano un fondamento, poichè, in effetti, l'esame dei disegni di legge anche da parte della Commissione per la finanza costituisce una remora ai lavori delle Commissioni legislative. Bisognerebbe, secondo me, predisporre un nuovo articolo, nel quale venga espressamente definita la competenza della Commissione per la finanza.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Non sono di questo parere.

MAROTTA, relatore. Non c'è altro rimedio.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Un articolo *ad hoc* avrebbe un significato limitativo. D'altra parte bisognerebbe sancire un'analogia disposizione anche per le altre Commissioni.

MAROTTA, relatore. No, per le altre Commissioni non c'è bisogno.

PRESIDENTE. Non ritengo che tale questione possa eccessivamente preoccupare, in quanto la Commissione, se richiesta, non può dare che un semplice parere, senza peraltro avere funzioni deliberative.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. La Commissione per la finanza esprimerà il parere circa l'impegno della somma e il relativo stanziamento.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Faccio parte da un paio di mesi della Commissione per la finanza ed ho avuto la possibilità di rilevare che questa è sin troppo impegnata nell'esame dei vari disegni di legge. L'esigenza quindi posta dal Presidente, nel senso cioè di limitare l'intervento di tale Commissione soltanto alla parte di sua esclusiva competenza, mi sembra opportu-

na; altrimenti per l'esame di ogni disegno di legge si impiegherebbe molto tempo. Ciò sarebbe utile anche ai fini economici, onde evitare un eccesso di spese che certamente non giovano alla buona amministrazione dell'Assemblea.

Aderisco, quindi, al concetto esposto dal Presidente ed entro tali limiti mi dichiaro favorevole all'approvazione di una norma in tal senso.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di formulare degli emendamenti se lo ritengano opportuno.

STABILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE. Preferirei che le parole « prevalentemente interessata » siano sostituite dalle altre « alla cui competenza la materia è più attinente ».

PRESIDENTE. L'emendamento potrebbe essere così formulato:

sostituire, alle parole: « che ne sia prevalentemente interessata », le altre: « che apparisca prevalentemente competente. »

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

MAROTTA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, relatore. Propongo di sopprimere le parole « indicando nella lettera di invio le altre Commissioni che, a suo giudizio, avrebbero un minore interesse. In tal caso la Commissione a cui è deferito l'esame ha l'obbligo di chiedere il parere delle altre Commissioni », poichè tale disposizione non è necessaria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo Marotta.

(E' approvato)

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Marotta propongo di sopprimere al quarto comma le parole: « Indipendentemente da quanto è disposto nel precedente comma. »

Pongo ai voti questo emendamento soppressivo.

(E' approvato)

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo :

« Le Commissioni richieste del parere possono pronunciarsi per quanto riguarda la particolare specifica competenza, ma non possono intervenire nella formulazione degli articoli del disegno di legge per quanto riguarda la materia ».

PRESIDENTE. Non ritengo necessaria tale precisazione, in quanto con l'emendamento da me proposto non si determina un obbligo da parte delle Commissioni a richiedere il parere, bensì si dà loro soltanto una semplice facoltà.

MAROTTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *relatore*. Mi pare che dopo questa precisazione del Presidente, le preoccupazioni dell'onorevole Bianco non abbiano più ragione di essere, essendo emerso dalla discussione che la Commissione per la finanza ha soltanto il compito di portare il suo esame sui riflessi finanziari del disegno di legge.

BIANCO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Propongo di sopprimere in questo comma, le parole: « Questi ne dà comunicazione all'Assemblea stessa nella seduta successiva », poichè può verificarsi il caso che l'Assemblea non si trovi riunita.

Pongo ai voti questo emendamento sottosottoscritto.

(E' approvato)

Rileggo l'articolo 56 nel testo risultante dalle modifiche di cui agli emendamenti testé approvati :

Art. 56.

« I disegni o le proposte di legge sono inviati dal Presidente dell'Assemblea ad una delle Commissioni legislative permanenti secondo la rispettiva competenza.

Se un disegno o una proposta di legge riguardi materie non contemplate espressamente nel primo comma dell'art. 53, il Presidente dell'Assemblea ne deferisce l'esame a quella Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

Qualora un disegno o proposta di legge riguardi materie di competenza di più Commissioni, il Presidente dell'Assemblea ne de-

ferisce l'esame a quella Commissione che apparisca prevalentemente competente.

Qualora la Commissione giudichi opportuno sentire il parere di altra Commissione, ne fa richiesta scritta al Presidente di detta Commissione, informandone il Presidente dell'Assemblea.

La Commissione ha sempre l'obbligo di richiedere il parere della Commissione di finanza, allorquando il disegno di legge, per le disposizioni contenute nel testo del proponente o per le modifiche che si intendessero ad esso apportare, implichi entrate o spese. »

(E' approvato)

Art. 57.

« La Commissione legislativa richiesta, se trattasi di parere di pura forma e di scarso rilievo, dà il proprio parere per iscritto entro il termine massimo di giorni dieci, ed entro il termine di cinque giorni, qualora si tratti di progetti o disegni per cui è stata deliberata la procedura di urgenza.

Negli altri casi il Presidente della Commissione cui è stato richiesto il parere, previ gli opportuni accordi col Presidente della Commissione competente, può intervenire o farsi rappresentare in seno a questa per esporre i motivi del parere, i quali, in caso di disaccordo, vanno esposti nella relazione che sarà in ogni caso unica. »

MAROTTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *relatore*. Io non farei alcuna distinzione fra i pareri, poichè rientra nella valutazione soggettiva di ciascuna Commissione stabilire se si tratta di parere di pura forma o di scarso rilievo.

PRESIDENTE. Sono d'accordo e propongo che il primo comma sia così formulato :

« La Commissione legislativa richiesta dà il proprio parere per iscritto entro il termine massimo di giorni dieci, ed entro il termine di cinque giorni qualora si tratti di progetti o disegni per cui è stata deliberata la procedura di urgenza ».

Pongo ai voti il primo comma così formulato.

(E' approvato)

MAROTTA, *relatore*. Propongo la soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Aderisco alla proposta dell'onorevole Marotta per evitare che si ritorni alle Commissioni riunite anche in forma ridotta.

MAROTTA, *relatore*. Proprio per questo motivo ho proposto la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione del secondo comma.

(*E' approvata*)

Pongo ai voti l'articolo 57 così ridotto.

(*E' approvato*)

Art. 58.

« Qualora, per eccezionali circostanze, non possa darsi il parere entro i termini di cui all'articolo precedente, i Presidenti delle Commissioni interessate possono stabilire di accordo una conveniente proroga.

Se il termine decorre infruttuosamente, si intende che la Commissione richiesta non abbia trovato nulla da eccepire; il relatore della Commissione competente ne fa menzione nella relazione. »

MAROTTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *relatore*. Ritengo che questo articolo possa sopprimersi.

PRESIDENTE. Vi può essere il caso della decorrenza del termine, per cui bisogna prevedere la possibilità di concedere una proroga. Potremmo limitare l'articolo alle disposizioni contenute nel secondo comma, sopprimendo il primo.

Pongo ai voti la soppressione del primo comma.

(*E' approvata*)

A seguito della soppressione del primo comma, propongo che l'articolo 58 venga così formulato:

Art. 58.

« Se il termine fissato nell'articolo precedente decorre infruttuosamente, si intende che la Commissione richiesta non abbia trovato nulla da eccepire; il relatore della Commissione ne fa menzione nella relazione. »

Pongo ai voti l'articolo 58 nel testo da me suggerito.

(*E' approvato*)

Art. 59.

« Se una Commissione reputi che un argomento deferito al suo esame non sia di sua competenza, rimette gli atti al Presidente dell'Assemblea, il quale convoca i Presidenti di tutte le Commissioni legislative permanenti che decidono sulla questione. »

La Commissione per il regolamento propone la soppressione di tale articolo. Pongo ai voti tale proposta.

(*L'articolo 59 è soppresso*)

Art. 60

« Le Commissioni presentano le loro relazioni entro 30 giorni dalla ricezione del disegno o della proposta di legge.

Qualora non possa presentarsi la relazione nel termine suindicato o nell'altro più breve che avesse fissato precedentemente l'Assemblea, il Presidente della Commissione deve comunicarne i motivi al Presidente dell'Assemblea medesima.

Questi, nella prima seduta successiva, informa l'Assemblea, la quale può concedere una proroga o provvedere alla nomina di apposita Commissione per l'esame del disegno o della proposta di legge in conformità al disposto dell'art. 19. »

La Commissione per il regolamento propone la soppressione del primo comma, in quanto la materia è stata regolata dall'articolo 25, già approvato, in cui è stabilito che le Commissioni devono presentare le loro relazioni entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.

Pongo ai voti la soppressione del primo comma.

(*E' approvata*)

La Commissione per il regolamento propone, inoltre, di sostituire, nel secondo comma, alla parola: « suindicato », le altre: « di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 ».

Pongo ai voti questo emendamento.

(*E' approvato*)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 60 con le modifiche di cui agli emendamenti testé approvati.

(*E' approvato*)

Art. 61.

« Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non siano presenti almeno 4 dei

suoi componenti, compreso il Presidente o il vice-presidente.

Le sedute delle Commissioni riunite non sono valide se non siano presenti almeno 7 componenti.

Il Presidente di ciascuna Commissione, dopo ogni adunanza, comunica al Presidente dell'Assemblea i nomi degli assenti che non abbiano ottenuto regolare congedo. Questi ne dà partecipazione in seduta pubblica.

Le Commissioni, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, possono procurarsi dai competenti Assessori o da uno dei deputati proponenti il disegno di legge in esame, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre facoltà di chiamare nel loro seno gli Assessori per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza.

Il Governo regionale può altresì chiedere che determinate Commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti.

Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione, ad unanimità di voti, così nelle sue disposizioni come nella motivazione stessa, la Commissione può astenersi dal fare una relazione propria e proporre all'Assemblea che la discussione abbia luogo sul testo del disegno medesimo.

La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato o della Regione, debbano rimanere segreti. »

Comunico che la Commissione per il regolamento ha proposto di sostituire, nel primo comma, al numero 4, il numero 5.

Pongo ai voti questo emendamento sostitutivo.

(E' approvato)

Pongo ai voti il primo comma così modificato.

(E' approvato)

Comunico che la Commissione per il regolamento ha inoltre proposto di sostituire, nel secondo comma, al numero 7, il numero 10.

Deve essere, invece, soppresso l'intero comma, in quanto lo stesso riguarda le sedute delle Commissioni riunite, che non sono più previste nel presente regolamento.

Pongo ai voti la soppressione del secondo comma.

(E' approvata)

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel terzo comma devo confessare una mia grave colpa: non ho mai comunicato,

per un eccessivo riguardo verso gli onorevoli colleghi, i nominativi degli assenti alle sedute delle Commissioni. S'intende, però, che con l'approvazione di questo articolo sarò costretto a comunicare i nomi degli assenti all'Assemblea, tanto più che è data possibilità al deputato, che non possa partecipare alle sedute di una Commissione, di regolarizzare la sua posizione chiedendo un congedo.

SCIFO. Questa disposizione è conforme al regolamento della Camera dei deputati?

PRESIDENTE. Sì, è conforme.
Pongo ai voti il terzo comma.

(E' approvato)

MAROTTA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, relatore. Nel quarto comma bisognerebbe apportare una modifica formale, sostituendo, alla dizione: « possono procurarsi », un'altra più precisa.

PRESIDENTE. Possiamo sostituire, alle parole: « possono procurarsi dai competenti Assessori », le altre: « possono richiedere ». Faccio osservare che la norma del quarto comma, con la quale si dà facoltà alle Commissioni di richiedere al Governo o ai deputati proponenti informazioni e documenti relativi al disegno di legge in esame, comporta una economia di tempo. Essa, d'altra parte, è conforme al regolamento della Camera dei deputati ed a quello del Senato della Repubblica.

Inoltre nell'articolo in esame si prevede che, ove tutti i componenti della Commissione concordino sulla necessità ed opportunità del disegno di legge e sui motivi che lo hanno determinato, la Commissione stessa può astenersi dal fare una relazione propria, richiamando quella del Governo o quella del deputato proponente.

D'ANTONI. Anche con tale disposizione si avrà un'economia di tempo.

PRESIDENTE. Ai sensi della recente legge di delega di potestà legislativa, il Governo deve sottoporre all'esame delle Commissioni competenti gli schemi di decreti legislativi per il parere conforme, a cui è subordinata l'emanazione e la promulgazione del decreto.

Naturalmente, allorquando il decreto legislativo ritorna all'esame della Commissione in sede di ratifica, questa, che già ha espresso il suo parere in occasione dell'esame dello

schema, può uniformarsi alla relazione del Governo. E' evidente, però, che nessuna norma, che disciplini in tal senso la materia, può inserirsi nel regolamento, in quanto si tratta di un provvedimento prettamente contingente, mentre invece le norme contenute nel regolamento hanno carattere permanente.

Comunico che l'onorevole Montalbano ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo :

« Ogni deputato può partecipare a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo. » (*Commenti*)

Già nell'articolo in esame è previsto che ogni Commissione può richiedere notizie ed informazioni su un disegno di legge al Governo o al deputato proponente. Secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Montalbano, si vorrebbe stabilire il principio che un deputato, che non sia componente della Commissione legislativa investita dall'esame del disegno di legge, possa intervenire alle sedute di questa allo scopo di esprimere il suo parere, senza però avere voto deliberativo, competendo questo esclusivamente ai componenti della Commissione.

ADAMO DOMENICO. Desidererei che l'onorevole Montalbano desse qualche chiarimento sull'emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Montalbano di dare, se lo ritiene opportuno, i chiarimenti che sono stati richiesti.

MONTALBANO. Dopo la illustrazione fatta dal Presidente non sarebbero necessarie ulteriori precisazioni. Comunque, io ritengo che non possa negarsi a qualsiasi deputato, anche non componente della Commissione, il diritto di assistere, come avviene nei due rami del Parlamento nazionale, alle riunioni delle Commissioni legislative.

Non c'è motivo, infatti, di escludere dai lavori delle Commissioni quel deputato che, per la sua competenza specifica, può apportare il contributo della sua esperienza esprimendo il suo parere sulla materia di cui la Commissione si occupa.

ADAMO DOMENICO. Allora potrebbe essere chiamato come tecnico.

STABILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE. Ove si approvasse l'emendamento proposto dall'onorevole Montalbano, si ammetterebbe la possibilità che un numero rilevante di deputati intervenissero ai lavori delle Commissioni che subirebbero, in conseguenza, un notevole intralcio. Potrei essere di accordo che qualcuno dei proponenti del disegno di legge abbia il diritto di intervenire alle sedute della Commissione, indipendentemente dalla facoltà di quest'ultima di invitarlo spontaneamente.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Io penso che il deputato che desideri essere sentito dalla Commissione per esprimere il proprio parere su questioni tecniche, debba farne esplicita richiesta, senza avere però diritto al gettone di presenza, salvo il diritto della Commissione di invitarlo.

STABILE. In tal modo, però, la facoltà di intervento sarebbe troppo ampia.

PRESIDENTE. In effetti l'onorevole Di Martino vorrebbe proporre un emendamento all'emendamento, allo scopo di precisare che un deputato può richiedere alle Commissioni legislative di essere sentito.

STABILE. Ma quale deputato?

DI MARTINO. Il deputato che sia un tecnico in determinate materie.

PRESIDENTE. Secondo il concetto dell'onorevole Di Martino resterebbe in facoltà della Commissione chiamare il deputato che richiede di essere sentito.

CUFFARO. Per quale motivo non dovrebbe attuarsi nel nostro Parlamento quello che avviene alla Camera dei deputati ed al Senato?

STABILE. Noi non siamo tenuti ad imitare i regolamenti di altri Parlamenti. Se, attraverso la nostra esperienza, constatiamo delle manchevolezze e dei difetti, dobbiamo cercare di correggerli, anziché limitarci a riportare nel nostro le norme sancite in altri regolamenti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Di Martino di voler formulare l'emendamento, per porlo in votazione.

MAROTTA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, relatore. Signor Presidente, io sono d'accordo con l'onorevole Stabile nel senso cioè che il deputato proponente abbia il diritto di intervenire alle riunioni delle Commissioni sia pure con voto consultivo.

A me sembra logico, perchè si presume che il deputato proponente abbia approfondito la materia e sia quindi in condizione di portare in seno alla Commissione i lumi necessari per una migliore e completa elaborazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ma questo è già detto.

MAROTTA, relatore. E' detto che la Commissione ha la facoltà di chiamarlo, ma non è detto che il proponente abbia il diritto di intervenire ai lavori della Commissione stessa. Io penso che questo diritto di intervento non possa essere negato al deputato proponente, anche perchè questi può apportare il contributo di utili cognizioni, frutto della sua esperienza e del suo studio.

PRESIDENTE. Io penso che sia preferibile lasciare alla Commissione la facoltà di invitare il proponente per evitare che, per una proposta di legge, debbano intervenire tutti i presentatori di essa.

MAROTTA, relatore. Si potrebbe ovviare a questo inconveniente, stabilendo che, nell'ipotesi in cui vi siano più deputati firmatari di una proposta di legge, possa intervenire ai lavori della Commissione uno soltanto. Ritengo che al deputato proponente non possa contestarsi un tale diritto.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Di Martino ha presentato il seguente emendamento all'emendamento dell'onorevole Montalbano :

« Il deputato che intende partecipare all'esame del disegno di legge può chiedere alla Commissione competente di essere sentito per esprimere pareri e dare opportune informazioni. »

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Propongo di sostituire, nell'emendamento Di Martino, alle parole « Il deputato » le altre « ogni deputato ».

PRESIDENTE. « Ogni deputato », anche se non sia proponente del disegno di legge?

STABILE. Questo no.

LANZA DI SCALEA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA. Questo emendamento non si può accettare poichè, nell'ipotesi in cui i firmatari di una proposta di legge siano venti, non potrebbe negarsi a tutti il diritto di partecipare alle sedute della Commissione.

DI MARTINO. E' nella facoltà della Commissione invitare uno o più deputati.

MAROTTA, relatore. Appunto per questo sono del parere che il proponente di un disegno di legge possa partecipare alle sedute.

PRESIDENTE. Secondo il concetto dello onorevole Di Martino, il deputato che non sia proponente del disegno di legge e che voglia essere sentito deve farne richiesta alla Commissione, restando nella facoltà di questa chiamarlo o meno.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. A me pare che una Commissione, a prescindere da qualsiasi riferimento ad articoli del regolamento, debba sempre sentire il dovere di invitare il proponente di un disegno di legge.

La questione, invece, è di vedere se sia opportuno o meno, concedere a ciascun deputato il diritto di prendere parte alle sedute delle Commissioni. Io ritengo che in linea di massima ciò si debba accogliere senza alcuna riserva: si è infatti constatato che spesso gli stessi componenti delle Commissioni si assentano e pertanto non può sussistere il pericolo che tutti i novanta deputati dell'Assemblea chiedano di partecipare alle sedute delle Commissioni. Gli emendamenti Montalbano e Di Martino praticamente si identificano, in quanto io penso che, di fronte alle diverse richieste motivate provenienti da quei deputati che desiderano partecipare ai lavori relativi all'esame di un disegno di legge per esporre in merito un proprio parere, nessuna Commissione delibererà di invitarne soltanto una parte escludendo gli altri.

Tutti coloro che ne faranno richiesta saranno in conseguenza invitati. Diamo, quindi, la possibilità di intervenire a tutti i deputati senza preoccupazione di sorta, perchè non avverrà mai che nelle Commissioni ci sia un numero così rilevante di deputati da intralciarne il lavoro. Possono invece esservi tre o quattro deputati, particolarmente competenti in quella determinata questione, i quali apporteran-

no il loro contributo, abbreviando così probabilmente la discussione in Assemblea.

Si tratta, in effetti, di osservazioni che questi deputati potrebbero sollevare in Assemblea, e, pertanto, con l'accettazione dell'emendamento Montalbano, non si determinerebbe una maggiore perdita di tempo. In sostanza, per quale ragione si deve respingere il principio generale che ogni componente dell'Assemblea ha il diritto di partecipare, senza voto deliberativo, ai lavori di una Commissione? Per la preoccupazione che le sedute delle Commissioni risultino pletoriche? Ritengo che una tale preoccupazione non abbia alcuna ragion d'essere, perché l'esigenza di partecipare, sia pure temporaneamente, ai lavori di una Commissione della quale non si faccia parte potrà essere sentita soltanto da chi abbia una particolare conoscenza del problema in discussione.

Ritengo pertanto che l'emendamento Montalbano debba essere accolto.

PRESIDENTE. Vorrei fare una osservazione. Si è detto che il proponente di un disegno di legge deve intervenire alle sedute della Commissione, nella quale il disegno di legge stesso viene discusso, e che bisogna mettere sullo stesso piano sia il deputato proponente che i componenti del Governo. L'articolo 61 attribuisce alla Commissione la facoltà di chiamare o meno l'Assessore competente; analoga disposizione dovrebbe pertanto essere sancita per il deputato proponente.

ADAMO DOMENICO. D'accordo.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Io desidero sottolineare che l'onorevole Franchina ha voluto riferirsi esclusivamente all'aspetto tecnico. Egli dice: i deputati, col contributo della loro personale competenza, possono giovare all'esame di un determinato problema. Devo, però, osservare che in pratica potrebbero in tal modo favorirsi manovre di ostruzionismo politico, dato che la nostra è anche un'Assemblea politica. Potrebbe, pertanto, verificarsi l'ipotesi che venti o trenta deputati intervengano alle sedute di una Commissione con la conseguenza che quella Commissione non sia in grado di funzionare. Tale facoltà di intervento dovrebbe, quindi, essere limitata al solo deputato proponente.

PRESIDENTE. La discussione in effetti si riduce a questo punto: l'onorevole Di Martino, con il suo emendamento, ha proposto una modifica all'emendamento Montalbano nel senso cioè di sottoporre la richiesta dei deputati, estranei alla Commissione competente, alla decisione discrezionale della stessa.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Io vorrei convincere l'onorevole Di Martino che il suo emendamento all'emendamento Montalbano non costituisce una vera e propria modifica. In base all'emendamento Di Martino, tutti i deputati hanno diritto di chiedere di partecipare ai lavori di una Commissione, salvo restando la facoltà di quest'ultima di accogliere o meno la richiesta. Non vedo quale Commissione possa rifiutare di accogliere la richiesta di un collega e conseguentemente quest'ultimo verrebbe ad avere in definitiva il diritto di partecipare ai lavori.

Io vorrei ricordare che le nostre Commissioni legislative hanno un numero di componenti sproporzionato rispetto al numero dei deputati dell'Assemblea, perché ogni Commissione è composta di nove deputati, che rappresentano quasi tutti i gruppi politici. Quindi il rappresentante di ogni gruppo politico può apportare ai lavori di elaborazione delle leggi il suo contributo anche per quanto concerne l'aspetto politico delle leggi stesse. Però, talvolta, si è verificato che l'Assemblea ha respinto dei progetti elaborati dalle Commissioni e ciò in quanto l'Assemblea è più qualificata per le valutazioni di schietto carattere politico. Le Commissioni, invece, dovrebbero esaminare i disegni di legge dal punto di vista tecnico e giuridico con maggiore obiettività e serenità, prescindendo da vere e proprie preoccupazioni di carattere politico.

SCIFO. Spesso questo non avviene.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Se noi togliamo alle Commissioni la garanzia di potere elaborare le leggi indipendentemente dalla questione politica....

MARINO. Che c'entra?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Siamo uomini politici.

Se noi, dicevo, prevediamo la possibilità di estendere il numero dei partecipanti alle se-

dute della Commissione, ne risulterà implicita la volontà di trattare dal punto di vista politico, anche in sede di Commissione legislativa, le questioni relative ai progetti di legge.

Praticamente vediamo: riportandoci all'esperienza, che, anche in sede di Commissioni legislative si istituiscono sovente delle sottocommissioni per risolvere le questioni sulle quali possono verificarsi dei contrasti.

Devo ricordare in proposito che la sottocommissione, nominata dalle Commissioni riunite 2^a e 5^a per l'esame dello schema di decreto legislativo contenente provvidenze per l'isola di Pantelleria, ne ha praticamente curato la rielaborazione, essendosi le Commissioni riunite limitate ad approvare, senza eccezive discussioni, l'elaborato della sottocommissione. Ciò dimostra come il buon andamento dei lavori sia inversamente proporzionale al numero dei partecipanti ai lavori stessi.

Ciascun deputato, del resto, può esprimere il proprio parere in Assemblea ed io penso che tutti i deputati debbano concorrere alla elaborazione della legge in tale sede.

Mi dichiaro, pertanto, contrario ai due emendamenti.

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Signor Presidente, io condivido le conclusioni a cui è pervenuto l'onorevole Starrabba di Giardinelli senza accettarne le premesse e le argomentazioni, perchè io non trovo che si debbano fare distinzioni tra aspetto politico ed aspetto tecnico-giuridico per ciò che riguarda i lavori della Commissione: questa, infatti, nell'elaborare il disegno di legge, esercita un'attività di carattere prettamente giuridico per quel che concerne le conclusioni e il testo della legge stessa, ma lo spunto, i moventi che danno origine a quella legge e gli scopi che essa deve raggiungere appartengono ad una valutazione di carattere politico, anche quando per politica, nel caso particolare, si consideri la tecnica intesa come materiale positivo. Quindi, la politica c'entra sempre. Allora bisogna vedere se gli emendamenti presentati rispondono a questo scopo; a me ciò non sembra. Nè io condivido la preoccupazione circa presunti ostruzionismi, perchè un deputato che si rispetti deve sostenere i suoi concetti ma non fare ostruzionismo. Soltanto trovo che dal

punto di vista della proficuità dei lavori delle Commissioni, il principio, cui si ispirano gli emendamenti, non è esatto dato che il deputato estraneo che viene a partecipare ai lavori della Commissione può trovarsi a sostenere delle tesi sbagliate, sia perchè può non conoscere i precedenti della discussione sia perchè esse possono risultare già superate; ciò costituirebbe indubbiamente un intralcio ai lavori e ritarderebbe le conclusioni alle quali la Commissione deve pervenire. Il deputato invitato, intervenendo saltuariamente alle sedute della Commissione, non può in conseguenza partecipare attivamente ai lavori di questa, per cui il suo funzionamento può risultarne inficiato.

Per quanto riguarda l'emendamento dello onorevole Di Martino mi pare che non abbia...

SCIFO. Si discute di questo.

CACOPARDO. Ma si discute di questo in relazione all'altro. L'emendamento Di Martino non si può discutere se non si tiene presente l'emendamento Montalbano, al quale il primo si riferisce. Io non sto discutendo lo emendamento Montalbano, ma quello Di Martino; ed ho dovuto riferirmi al primo, allo scopo di potere concludere in senso favorevole al secondo.

Si consideri inoltre che la Commissione, nel caso in cui abbia bisogno di un chiarimento da un deputato o da un'altra persona esperta in un problema tecnico, ha sempre facoltà di chiamarli, senza che ciò debba essere previsto espressamente in una norma del regolamento.

Piuttosto a me sembra che sia da precisare — anticipo questo concetto per dare un contenuto positivo alla mia critica all'emendamento Di Martino — che il deputato proponente deve partecipare alle sedute della Commissione, nelle quali il suo progetto di legge è esaminato. E ciò, sia perchè il deputato proponente è il più indicato per dare un contributo efficace ai lavori sia perchè ha studiato il problema in profondità. D'altra parte il deputato proponente deve essere messo in condizione di confutare, anche senza voto deliberativo, le eventuali obiezioni mosse dai componenti della Commissione. Solo in questo caso io vedo la opportunità, anzi la necessità, che il deputato proponente partecipi alle sedute della Commissione; conseguentemente, accettando il mio concetto, noi porremo il de-

deputato proponente in condizioni di dovere intervenire.

PRESIDENTE. Conseguentemente i rappresentanti del Governo dovrebbero sempre intervenire alle sedute delle Commissioni.

FRANCHINA. Ma il deputato proponente non ha l'obbligo di intervenire, bensì il diritto.

CACOPARDO. Il deputato ha il diritto di intervenire solo nel caso in cui il progetto in esame sia di sua iniziativa, mentre il rappresentante del Governo ha tale diritto sia per i progetti di sua iniziativa come per quelli di iniziativa parlamentare; e ciò perchè maggiore è la cognizione positiva che dell'argomento può avere il rappresentante del Governo per gli elementi chiarificatori dei quali quest'ultimo, in quanto partecipe dell'amministrazione attiva, è in possesso.

CALTABIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. Onorevole Presidente, il collega Di Martino vorrebbe che si consentisse ad un deputato fornito di particolari cognizioni su un dato problema, di partecipare ai lavori della Commissione interessata per prospettare a quest'ultima quegli elementi utili per la trattazione e la definizione del problema. Il deputato dovrebbe avere il diritto di farsi sentire, sicchè assumerebbe la veste di un tecnico che, invece di essere convocato dalla Commissione, si autoinvita.

La settima Commissione della quale faccio parte e che, a mio avviso, è la più affiatata dell'Assemblea — ed il merito di ciò va principalmente al senno, al garbo del nostro Presidente onorevole Luna, ed al rispetto che esso ci ispira — ha dovuto esaminare progetti ponderosi: ce n'è stato uno, che fra breve presenteremo a questa Assemblea, e che probabilmente ne cagionerà lo scioglimento, per il quale ci siamo riuniti per più di 50 sedute. Abbiamo chiamato dei tecnici tutte le volte che lo abbiamo ritenuto opportuno; qualche volta abbiamo chiamato alcuni nostri colleghi deputati, estranei alla Commissione in considerazione della loro particolare competenza sull'argomento o per il fatto che i medesimi avevano in animo di presentare un disegno di legge analogo o concorrente con quello in esame.

Ora, non mi pare che l'emendamento Di

Martino venga a spostare, non dico la competenza, ma la composizione delle Commissioni dato che si tratta di tecnici che sono membri dell'Assemblea. Io non avrei difficoltà ad accettare, anche in forma limitata, l'emendamento, nel senso, cioè, di lasciare ai singoli deputati la facoltà di chiedere alle Commissioni di essere ascoltati su dati argomenti. Trovo però necessario che il deputato richiedente specifichi nella domanda l'argomento ed i termini, sui quali riferirà alla Commissione.

DI MARTINO. Senza diritto al voto ed al dibattito.

BONAJUTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAJUTO. La questione si può risolvere specificando al quarto comma che le Commissioni hanno facoltà di chiamare nel loro seno, oltre gli Assessori, anche i deputati proponenti. In conseguenza si dà modo ad un deputato, che desideri essere sentito da una Commissione, di sollecitare, tramite un componente della Commissione, l'invito ad intervenire ai lavori, e si elimina nel contempo il pericolo che un vasto numero di deputati estranei alla Commissione possa intralciarne i lavori.

PRESIDENTE. Secondo le proposte fatte, suggerirei di sostituire al quarto comma, il seguente:

« Le Commissioni, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, possono richiedere ai competenti Assessori ed ai deputati proponenti del disegno di legge informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre facoltà di chiamare nel loro seno gli Assessori per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza ».

Pongo ai voti il quarto comma nel testo così modificato.

(E' approvato)

In conformità a quanto è stato precedentemente discusso, bisogna stabilire che il deputato proponente ha il diritto di intervenire alle sedute della Commissione legislativa nella quale si discute il disegno di legge da lui proposto.

MAROTTA, relatore. Concordo.

BONAJUTO. La Commissione può chiamarlo.

MAROTTA, relatore. Distinguiamo: il deputato proponente ha il diritto di intervenire, ma può anche non esercitare questo diritto. La Commissione tuttavia può sentire il bisogno di chiamarlo per avere chiarimenti sulla proposta di legge.

FRANCHINA. Il deputato proponente ha il diritto di partecipare ai lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Ma i proponenti possono essere dieci, dodici deputati. Si ripeterebbe l'inconveniente delle Commissioni riunite.

MAROTTA, relatore. Si può ovviare a questo inconveniente stabilendo che, nel caso in cui un disegno di legge sia proposto da numerosi deputati, soltanto uno solo, designato da tutti i proponenti, può essere sentito: il primo firmatario.

LANZA DI SCALEA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA. Io mi dichiaro assolutamente contrario a questa proposta della Commissione, per un semplice motivo dettato dalla esperienza. Infatti, essendo lo studio dei problemi che si dibattono nelle Commissioni legislative oltremodo pesante per i componenti della stessa, è logico che questi ultimi siano propensi ad adagiarsi, per difficoltà di ordine vario, su quegli elementi che possono essere forniti da altri deputati, tanto è vero che le Commissioni hanno manifestato spesso il bisogno di invitare il proponente, per chiedergli dei chiarimenti. Questo sistema continuerà ad essere seguito dalle Commissioni. Però, ove si stabilisse *a priori* che il proponente del disegno di legge ha diritto di partecipare sempre alle sedute della Commissione interessata, potrebbe determinarsi il pericolo che tra tutti gli argomenti che debbono servire come base della discussione, prevalgano quelli prospettati dai proponenti.

In una precedente seduta ho fatto una proposta che è stata respinta a grande maggioranza, ma che ritengo conducente, perché mi è stata dettata dall'esperienza e risponde all'esigenza di inserire nel regolamento tutte quelle norme che impediscano a noi stessi di errare, aiutandoci a fare del nostro meglio. Avevo proposto che il presentatore di un progetto di legge non potesse essere incaricato di riferire in Assemblea a nome della Commis-

sione. È ciò è logico perché il proponente, avendo in mente soltanto gli argomenti positivi, e non quelli negativi, sarà indotto a sottolineare, non in mala fede, anzi in buona fede, soltanto i primi. Solo nel caso in cui la Commissione entri nel merito di tutte le questioni, esami e studi tutti quegli argomenti che possono servire, affinché la legge sia emanata con obiettività e coscienza, si potrà emanare una legge veramente obiettiva. Ciò potrà ottenersi con la nomina di un relatore che studi *ex novo* la materia e valuti a fondo le argomentazioni del proponente. Pertanto, sono assolutamente contrario ad attribuire al proponente il diritto di intervenire alle riunioni delle Commissioni.

MAROTTA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, relatore. Non trovo alcun fondamento nelle preoccupazioni dell'onorevole Lanza di Scalea perché è implicito, a mio avviso, che il proponente abbia profondamente studiato la materia e l'abbia esaminata in tutti i suoi aspetti particolari e con obiettività. Anzi, mi sembra addirittura assurdo che il proponente di un disegno di legge possa soverchiare con i suoi chiarimenti i componenti della Commissione: questa infatti è composta di 9 membri e se il proponente ha tali argomenti da convincerli, ciò dimostrerà che le sue argomentazioni sono esatte. Al riguardo nessuna preoccupazione può sussistere dato che il proponente non ha voto deliberativo. E', a mio avviso, indifferente stabilire che il proponente abbia il diritto di partecipare alle sedute della Commissione interessata o che invece la facoltà di invitare il proponente sia lasciata alla Commissione stessa.

Ciò ritengo utile per il profondo andamento dei lavori, poiché sono così numerose le disposizioni esistenti su una data materia che è impossibile a chi non ne abbia piena padronanza, di risolvere in tutti i suoi aspetti un problema connesso a quella materia.

LANZA DI SCALEA. Si potrebbe trovare una via di mezzo stabilendo che la Commissione, prima di esitare il disegno di legge, ha l'obbligo di sottoporre il suo elaborato allo esame del proponente, restando però fermo il principio che quest'ultimo non ha l'obbligo di partecipare a tutte le sedute, nelle quali il suo progetto verrà discusso.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Noi dobbiamo raggiungere un obiettivo: la maggiore economia di forma e la maggiore economia di sostanza, e cioè a dire la migliore produzione nel minor tempo possibile. Ora non c'è dubbio che in certi casi la collaborazione di un deputato può essere utile, o perchè egli abbia presentato un disegno di legge analogo o comunque attinente alla materia in esame o perchè egli abbia una particolare competenza nella materia in discussione o perchè può evitarsi, ascoltando i suoi rilievi in sede di Commissione, un lungo dibattito davanti l'Assemblea, che spesso provoca un eccessivo prolungarsi delle sedute a causa della presentazione di emendamenti, la cui discussione, in sede di Commissione, sarebbe stata molto più facile.

Io propongo un emendamento che vincoli, regoli, disciplini il diritto del deputato dallo arbitrio della Commissione, che è peraltro la unica che abbia di fronte all'Assemblea la responsabilità del suo lavoro; la relazione infatti è della Commissione e non di qualsiasi altro deputato: la responsabilità, quindi, è della Commissione.

Io vorrei dare, pertanto, facoltà alla Commissione di esercitare di ufficio il diritto di invitare un deputato o di accogliere la richiesta motivata, soltanto per ascoltarne il parere e non già per farlo partecipare al dibattito o alla votazione. E ciò anche per evitare eventuali tentativi di sabotaggio da qualunque parte essi vengano, ai danni del lavoro della Commissione.

Propongo, pertanto, di aggiungere il seguente comma:

« La Commissione ha facoltà di sentire il deputato che ne faccia richiesta con domanda motivata e circostanziata, perchè dia utili informazioni sul disegno di legge in discussione. »

Il deputato invitato dà le spiegazioni, le illustrazioni e le informazioni ritenute opportune dalla Commissione senza partecipare né al dibattito né al voto, e senza il diritto al gettone di presenza. »

PRESIDENTE. Onorevole Alessi, l'articolo 61 nella sua parte già approvata contiene un comma simile a quello che lei propone, del seguente tenore: « Le Commissioni per l'adempimento dei compiti loro assegnati possono richiedere ai competenti Assessori e ai de-

putati proponenti del disegno di legge informazioni, notizie e documenti ».

ALESSI. Non mi riferisco ai proponenti del disegno di legge, ma a qualsiasi altro deputato che chieda d'essere sentito da una Commissione.

PRESIDENTE. Allora è una estensione.

ADAMO DOMENICO. Ma un deputato può essere chiamato come tecnico.

ALESSI. Senza indennità.

BIANCO. Questo è il caso in cui un deputato vuole prospettare qualche sua idea alla Commissione. In questo caso, anzichè arrivare all'emendamento Alessi, si potrebbe dare facoltà ai deputati di far pervenire per iscritto tutte le considerazioni che riterranno di prospettare alla Commissione.

PRESIDENTE. Devo comunicare all'Assemblea che la Commissione ha presentato un emendamento che si ricollega a quelli in discussione.

La Commissione propone di aggiungere dopo il quarto comma il seguente:

« Il deputato proponente del disegno di legge ha il diritto di intervenire alle sedute della Commissione, con voto consultivo, per illustrare il disegno di legge in discussione. Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più deputati, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari. »

E ciò mi pare sia giusto; perchè se i deputati sono 10 non possono essere sentiti tutti. A questo emendamento della Commissione, io, però, vorrei premettere le parole: « Indipendentemente dalla facoltà della Commissione di cui al comma precedente ».

MAROTTA, *relatore*. D'accordo.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Desidero fare osservare che il mio emendamento è quello che più si allontana dal testo: se esso viene approvato evidentemente cadono tutti gli altri emendamenti.

Chiedo pertanto che il mio emendamento venga posto in votazione per primo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Montalbano.

(*E' respinto*)

DI MARTINO. Ritiro il mio emendamento per associarmi a quello dell'onorevole Alessi.

LANZA DI SCALEA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA. Signor Presidente, l'emendamento della Commissione, nello stabilire che il deputato proponente ha il diritto di partecipare alle sedute per illustrare la proposta di legge in discussione, non chiarisce se tale intervento è limitato alla sola seduta nella quale egli deve esprimere il suo punto di vista o se viceversa deve prolungarsi per tutta la durata dei lavori.

PRESIDENTE. E' chiaro che il deputato ha diritto di partecipare alla sola seduta nella quale dovrà fornire le sue delucidazioni.

LANZA DI SCALEA. Chiedo che questo chiarimento sia registrato nel resoconto.

STARABBA DI GIARDINELLI. Io penso che tale intervento potrà avvenire soltanto in sede di discussione generale.

SCIFO. Non limitiamo.

LANZA DI SCALEA. Mi dichiaro contrario all'emendamento della Commissione, ritenendolo superfluo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione completato nel modo da me suggerito.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento Alessi.

(E' approvato)

Rileggo l'articolo 61 nel testo risultante dalle modifiche di cui agli emendamenti approvati:

Art. 61.

« Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non siano presenti almeno cinque dei suoi componenti, compreso il Presidente o il vice-presidente. »

Il Presidente di ciascuna Commissione, dopo ogni adunanza, comunica al Presidente dell'Assemblea i nomi degli assenti che non abbiano ottenuto regolare congedo. Questi ne dà partecipazione in seduta pubblica.

Le Commissioni, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, possono richiedere ai competenti Assessori ed ai deputati proponenti del disegno di legge informazioni, no-

tizie o documenti. Hanno inoltre facoltà di chiamare nel loro seno gli Assessori per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza.

Indipendentemente dalla facoltà della Commissione di cui al precedente comma, il deputato proponente del disegno di legge ha il diritto di intervenire alle sedute della Commissione, con voto consultivo, per illustrare il disegno di legge in discussione.

Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più deputati, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari.

La Commissione ha facoltà di sentire il deputato che ne faccia richiesta con domanda motivata e circostanziata, perchè dia utili informazioni sul disegno di legge in discussione.

Il deputato invitato dà le spiegazioni, le illustrazioni e le informazioni ritenute opportune dalla Commissione senza partecipare nè al dibattito nè al voto e senza il diritto al gettone di presenza.

Il Governo regionale può chiedere che determinate Commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti.

Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione ad unanimità di voti, così nelle sue disposizioni come nella motivazione stessa, la Commissione può astenersi dal fare una relazione propria e proporre all'Assemblea che la discussione abbia luogo sul testo del disegno medesimo.

La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato o della Regione, debbano rimanere segreti. »

(E' approvato)

Art. 62.

« Durante gli aggiornamenti dell'Assemblea, se 5 dei componenti di una Commissione ne demandino la convocazione per discutere determinati argomenti, il Presidente della Commissione provvede a che essa sia adunata entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno motivato, in guisa che, dal giorno della convocazione al giorno della riunione, restino almeno 5 giorni liberi. »

(E' approvato)

Art. 63.

« I rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici, di cui all'articolo 12

dello Statuto regionale, sono scelti da ciascuna Commissione negli elenchi all'uso predisposti e portati a loro conoscenza a cura della Segreteria generale. »

L'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« I rappresentanti degli interessi professionali, che devono partecipare alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea per l'elaborazione dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, sono scelti da ciascuna Commissione di volta in volta, secondo le materie, fra i membri delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e dei Consigli degli ordini professionali. I membri predetti devono essere designati, ai fini della nomina dagli organi ed enti ai quali appartengono. »

I rappresentanti degli organi tecnici regionali sono scelti da ciascuna Commissione, allo stesso scopo previsto dal comma precedente, fra i tecnici dipendenti dagli uffici regionali e fra i professori delle Facoltà universitarie della Regione.

Ciascuna Commissione può, altresì, scegliere quali tecnici persone non comprese nel precedente comma, la cui opera fosse ritenuta utile all'elaborazione della legge.

I rappresentanti previsti nel comma precedente hanno voto consultivo.

La Segreteria generale predispone e porta a conoscenza di ciascuna Commissione gli elenchi dei rappresentanti di cui ai precedenti commi. »

L'emendamento prevede l'obbligo della Commissione di chiamare i rappresentanti di categoria e i tecnici. Ricordo che il secondo comma dell'articolo 12 dello Statuto, che noi naturalmente non possiamo modificare, così stabilisce: « I progetti di legge sono elaborati delle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali »; l'articolo 7 delle norme di attuazione — che noi, invece, possiamo modificare — stabilisce che « I rappresentanti degli interessi professionali che devono partecipare alle riunioni delle Commissioni della Assemblea per la elaborazione dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sono nominati dalle stesse Commissioni di

volta in volta, secondo la materia, fra i membri delle Camere di commercio, industria, agricoltura, delle organizzazioni dei datori di lavoro e di lavoratori e dei Consigli degli ordini professionali. »

« I membri predetti devono essere designati, ai fini della nomina, dagli organi ed enti ai quali appartengono. »

« I rappresentanti degli organi tecnici regionali sono nominati dalle Commissioni allo stesso scopo previsto dal comma precedente, fra i tecnici dipendenti dagli uffici regionali e fra i professori delle Facoltà universitarie della Regione. »

« I rappresentanti previsti nel comma precedente hanno voto consultivo. »

« Il trattamento ad essi dovuto sarà determinato dall'Assemblea regionale. »

SCIFO. Dobbiamo discutere un emendamento dell'onorevole Napoli che è assente? Il presentatore dell'emendamento deve essere presente in Aula.

BENEVENTANO. Faccio mio l'emendamento Napoli.

PRESIDENTE. Informo che l'onorevole Napoli ha presentato al riguardo un disegno di legge, attualmente all'esame della Commissione per il regolamento. Ritengo che non sia necessaria, però, una legge apposita, perché il problema può bene essere risolto in questa sede.

E' necessario che l'Assemblea stabilisca quale significato si debba dare alle parole « rappresentante degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali ». »

GUARNACCIA. Non conosciamo il disegno di legge presentato dall'onorevole Napoli.

PRESIDENTE. E' stato già preso in considerazione ed è all'esame della Commissione competente. L'emendamento Napoli riproduce in sostanza le disposizioni contenute in quel disegno di legge.

L'emendamento, mentre contiene in parte le disposizioni di cui alle norme d'attuazione, stabilisce al terzo comma una innovazione. In esso, infatti, è detto che « ciascuna Commissione può altresì scegliere, quali tecnici, persone non comprese nel precedente comma, la cui opera fosse ritenuta utile alla elaborazione della legge ». »

E cioè, a differenza delle disposizioni con-

tenute nello Statuto e nelle norme di attuazione, si vorrebbe prevedere la facoltà della Commissione di nominare qualsiasi persona non facente parte degli organi tecnici regionali, anche se non sia professore universitario.

Io vorrei anzitutto chiedere all'Assemblea se sia necessario invitare per tutti i disegni di legge i rappresentanti delle categorie interessate, anche quando si preveda che dalla esecuzione di tali progetti di legge non potranno sorgere conflitti di interessi, né attuali né potenziali. E' vero che lo Statuto stabilisce che essi devono essere chiamati; ma è intuitivo che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che i rappresentanti di categoria debbono essere chiamati soltanto, quando ciò sia necessario. Ritengo che l'opinione contraria sia eccessiva ed ingiustificata, dato che una questione facile e risolvibile con le massime di comune esperienza può essere direttamente definita dalla Commissione. Ciò anche perché i tecnici importano una spesa considerevole per l'Assemblea. A questo proposito ho il dovere di ricordare, come ho già segnalato ad alcune Commissioni, che sono stati invitati per un solo disegno di legge ben dodici tecnici regionali e tutti i prefetti dell'Isola: in totale ventuno tecnici. Dove si va a finire in questo modo?

Permettete che nella mia qualità di Presidente segnali l'inconveniente. Io ho consigliato, intervenendo in seno alle Commissioni, molta parsimonia nella richiesta dei tecnici ed ho suggerito di farne a meno quando le questioni si possono decidere secondo esperienza.

CALTABIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. Eccellenza, l'accusato è il Presidente della mia Commissione e io lo difendo. I dodici tecnici sono stati chiamati dalla settima Commissione per il disegno di legge su quei contributi unificati dell'agricoltura, che nel 1948 hanno dato un gettito di ben 2 miliardi 864 milioni.

STARABBA DI GIARDINELLI. Quattro miliardi.

CALTABIANO. Si tratta di un tributo che rappresenta quasi quattro volte il gettito della imposta sui terreni. La Commissione di fronte ad un disegno di legge di tre soli articoli, che proponeva di trasformare totalmente il siste-

ma di accertamento e di riscossione di tributi così gravosi, sui quali sono ancorati tutti i servizi di assistenza, ha sentito il bisogno di chiamare i dirigenti provinciali degli uffici contributi della Sicilia e alcuni rappresentanti delle associazioni competenti degli agricoltori e dei lavoratori; in seguito sono stati chiamati i presidenti delle Commissioni provinciali che erano, nientemeno, i prefetti.

L'invito rivolto a questi ultimi da parte di una Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana li ha quasi messi in allarme, ma poi tutto si è chiarito. I prefetti hanno obiettato al potere esecutivo che per sposarsi dalla loro sede avevano bisogno della autorizzazione del Ministero dell'interno; il potere esecutivo è, però, intervenuto e sono venuti anche i prefetti. Abbiamo anche detto che le indennità sarebbero state inviate a domicilio.

Noi, signor Presidente, non intendevamo abusare di questo potere. Siamo convinti che vi è stata una forte spesa, ma bisogna tenere presente che spesso i disegni di leggi investono importanti e vitali problemi della Sicilia. Noi terremo nel dovuto conto l'avvertimento del Presidente e cercheremo di essere sobri.

PRESIDENTE. Io richiedo il vostro ausilio e il vostro parere. La novità della proposta dell'onorevole Napoli consiste nell'attribuire alle Commissioni la facoltà di invitare anche quali tecnici persone estranee agli uffici regionali. Io credo che ci discosteremmo dallo spirito dello Statuto.

BONAJUTO. I deputati non hanno bisogno del conforto dei tecnici.

PRESIDENTE. Lo Statuto, che noi non possiamo modificare, parla del parere degli organi tecnici regionali. Può essere incluso nel regolamento l'intervento del « quisquis de populo »?

ALESSI. Io direi di sospendere la discussione dell'articolo perché l'argomento è molto importante.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con l'onorevole Alessi e se non vi sono pareri contrari riterrei di sospendere la seduta per alcuni minuti.

SCIFO. Rimandiamo a domani.

PRESIDENTE. Desidero vivamente che oggi si delibera su queste disposizioni riguardanti il funzionamento delle Commissioni.

Altro mio desiderio è che si dia esecuzione immediata alle disposizioni riguardanti il funzionamento delle Commissioni — senza attendere l'approvazione di tutto il regolamento — onde facilitare il compito delle Commissioni legislative. Noi abbiamo grande interesse a far sì che le Commissioni lavorino spedientemente: appunto per questo oggi abbiamo deliberato la soppressione delle Commissioni riunite, che rappresentavano una palla al piede e che impedivano il regolare funzionamento delle Commissioni. Perciò vorrei che oggi si finisse questo argomento. Del resto si tratta solamente di stabilire se si possano chiamare o meno anche persone non appartenenti agli organi tecnici regionali.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Io concordo in pieno, signor Presidente, con quanto ha detto Vostra Signoria all'Assemblea, non solo perché l'onere della spesa può essere rilevante, ma anche perché spesso la presenza di un notevole numero di tecnici intralciava il lavoro delle Commissioni.

E' chiaro che noi vogliamo meditare sulle leggi: sarebbe bene che le Regioni dessero al riguardo un certo esempio al centro che da un po' di tempo, anzichè meditare le leggi, le raffaziona, forse per l'assillo e la fretta causata da una iperattività legislativa e dal fatto che le situazioni ambientali sono tutte provvisorie. Però l'Assemblea può essere ben tranquilla che le Commissioni non abuseranno nel richiedere l'assistenza degli organi tecnici. I disegni di legge presentati dal Governo hanno avuto in prevalenza l'apporto dei tecnici e pertanto l'Assessore competente può fornire tutte le spiegazioni necessarie.

Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare è altrettanto chiaro che il proponente deve avere già provveduto a raccogliere preventivamente tutti i dati tecnici; d'altra parte il proponente che, come è stabilito, ha diritto di essere indubbiamente presente potrà riassumere i pareri dei tecnici che avrà per suo conto interpellato.

Comunque, pur rispettando in pieno la forma e la sostanza dello Statuto, sarei per il criterio, cui, in un certo senso, ha accennato il Presidente, di non rendere plenaria la Commissione, di non rendere obbligatoria la presenza dei tecnici, perché il più delle volte ciò impedisce alla Commissione di riunirsi e quindi ne ostacola i lavori. Propongo pertanto che

venga demandata all'Ufficio di Presidenza la formulazione di un articolo sostitutivo di quello in esame, nel quale siano concretati i principi superiormente espressi.

LANZA DI SCALEA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA. E' vero che l'emendamento Napoli contiene un concetto nuovo — la possibilità cioè di chiamare anche dei tecnici non appartenenti agli organi tecnici regionali — ma devo ritenere che il motivo per cui l'onorevole Napoli ha presentato l'emendamento sia diverso, e lo trovo giustificato, e cioè: nelle norme transitorie si stabiliscono le modalità da seguire per la nomina dei tecnici e dei rappresentanti di categoria; tali norme transitorie restano in vigore fin quando non viene approvato il regolamento interno. Il punto è questo: oggi che viene approvato il regolamento interno e quindi queste norme transitorie non vigono più, bisogna includere in questo regolamento le disposizioni contenute nelle stesse norme transitorie oppure no? Per chiarire le idee, la differenza è questa: all'articolo 63 del regolamento si stabilisce che le Commissioni possono scegliere i tecnici ed i rappresentanti di categoria negli elenchi all'uopo predisposti dalla Segreteria generale. Invece nelle norme transitorie e nell'emendamento Napoli è detto che i tecnici vengono nominati fra i dipendenti degli uffici regionali e che i nominativi dei rappresentanti di categoria debbono essere segnalati dalle categorie stesse alle Commissioni. E' questo il punto che differenzia l'emendamento Napoli dal testo della Commissione ed io ritengo che l'Assemblea debba decidere circa l'opportunità di comprendere nell'articolo 63 tutte le disposizioni utili per regolarizzare la materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Alessi di demandare all'Ufficio di Presidenza la formulazione di un articolo sostitutivo dell'articolo 63.

(E' approvata)

La continuazione dell'esame degli articoli viene rimandata a domani alle ore 11, per dar modo all'ufficio di Presidenza di formulare l'articolo sostitutivo.

Giuramento del deputato Faranda.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il giuramento del deputato Faranda.

Invito l'onorevole Faranda a prestare giuramento nella formula seguente: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione Siciliana ».

FARANDA. Lo giuro.

PRESIDENTE. L'onorevole Faranda è immesso nelle sue funzioni di deputato dell'Assemblea siciliana.

La seduta è rinviata alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.

2. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1-30 giugno 1947 (8) ;

b) Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1 luglio 1947 - 30 giugno 1948 (9) ;

c) Variazioni di bilancio ed altre norme di carattere finanziario (84) ;

d) Istituzione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana. Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1947-48 ed altre norme di carattere finanziario (99) ;

e) Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1947-48 (113-124-128) ;

f) Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1947-48 (150) ;

g) Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 (152), (152-A), (152-B, 152-C), (152-D) ;

h) Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1948-49 (229) ;

i) Ratifica del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 13

agosto 1948, n. 18, concernente la recezione del capo II del D. L. 16 aprile 1948, n. 830, recante norme per i concorsi a posti di maestro elementare (175) :

l) Sistemazione nei ruoli degli insegnanti elementari dei mutilati ed invalidi di guerra abilitati all'insegnamento (196) ;

m) Aliquote massime di imposta camerali (186) ;

n) Classificazione delle locande (192) ;

o) Proroga dei termini di cui agli artt. 17 e 22 della legge regionale 29 settembre 1948, n. 40 (199) ;

p) Ratifica del decreto legislativo presidenziale 15 ottobre 1947, n. 94, concernente la istituzione di una Commissione consultiva presso la Presidenza regionale (170) ;

q) Istituzione di un Istituto regionale fitosanitario per la difesa delle piante e per la lotta contro i parassiti (163) ;

r) Ratifica del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 30 ottobre 1948, n. 27, riguardante l'applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D. L. 24 aprile 1948, n. 588, con aggiunte e modificazioni, relativo al conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura (202).

3. — Presa in considerazione della proposta di legge degli onorevoli Adamo Domenico e Sapienza Pietro :

Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale recante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Passito di Pantelleria » (230).

La seduta è tolta alle ore 12,30.

DALLA DIREZIONE RISCONTI E STUDI LEGISLATIVI

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Morello

TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. - PALERMO